DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1969

relativa alle spese supplementari di essiccazione di cereali presi in consegna dall'organismo tedesco d'intervento per la campagna 1969/1970

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/314/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

vista la comunicazione della Repubblica federale di Germania in data 25 luglio 1969 relativa alla necessità di essiccare fino ad un tasso d'umidità del 13,5 % un quantitativo di 1 milione di tonnellate di cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento durante la campagna 1969/1970 in Germania,

considerando che occorre prevedere che in Germania ingenti quantitativi di cereali saranno offerti all'intervento; che, a causa dell'attuale penuria delle capacità di magazzinaggio in Germania, sarà necessario utilizzare tutti gli impianti disponibili ed aumentare considerevolmente lo spessore dello strato di cereali immagazzinati;

considerando che ingenti quantitativi di cereali saranno offerti all'intervento fin dai primi mesi della campagna; che, in generale, tali cereali rischiano di avere un tasso d'umidità elevato;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è probabile che i cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento dovranno essere immagazzinati per un periodo relativamente lungo;

considerando che da tutti questi elementi risulta che, per garantire lo stato di conservazione di detti cereali, è necessario ridurne il tasso di umidità al 13,5 % ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le operazioni di essiccazione concernenti un quantitativo massimo di 1.000.000 di tonnellate di cereali sono effettuate conformemente alle seguenti disposizioni.

Articolo 2

L'organismo tedesco d'intervento può far procedere all'essicazione di cereali del raccolto 1969 in suo possesso fino ad un tenore di umidità pari al 13,5 %.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione in merito allo svolgimento delle operazioni di cui trattasi un mese dopo la loro esecuzione.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

---

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.